

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 14/06/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel 2001 la ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di mutuo, con durata di 25 anni, per un valore di Euro 103.291,38, erogato in franchi svizzeri. A far data dal 20.07.2008, l'intermediario resistente subentrava nella titolarità del rapporto con la ricorrente.

La ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in merito alle *"possibili, ed ora tangibili, problematiche legate al cambio chf/euro"* (in ragione delle quali si è verificato un significativo incremento del debito); né l'intermediario l'ha mai informata circa l'importo delle rate, oggetto di rideterminazione con cadenza trimestrale.

Ricevuto il piano di ammortamento, la ricorrente verificava, inoltre, la presenza di diverse *"anomalie"*, dovute, da un lato, all'incremento del debito residuo per l'importo di quasi Euro 10.000,00 nel lasso di tempo intercorrente tra il 20.02.2015 e il 20.07.2015; dall'altro lato, all'addebito di *"spese accessorie"* per il valore di quasi Euro 20.000,00. La ricorrente lamenta, altresì, la scarsa trasparenza nelle comunicazioni ricevute dall'intermediario.

Con reclamo del 13 luglio 2015, la ricorrente chiedeva la *"rinegoziazione in euro"* del finanziamento, cui faceva seguito il riscontro dell'intermediario che segnalava che tale soluzione avrebbe comportato un incremento di ciascuna rata per il valore di quasi Euro

100,00, a fronte di una riduzione del capitale residuo di soli Euro 13.000,00 circa in quattordici anni.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, la ricorrente ha presentato ricorso con il quale ha chiesto il pagamento di un importo *"forfettario"*, a titolo di rimborso delle spese accessorie sostenute, nonché la rinegoziazione del mutuo *"con il debito residuo risultante al 20 febbraio senza l'incremento determinato dalla sensibile variazione del cambio collegato al mutuo"*.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, eccepito il difetto di competenza temporale dell'Arbitro, ha precisato quanto segue:

- in data 20.06.2001 la ricorrente ha stipulato con altro intermediario finanziario, soggetto al controllo di quello resistente, un *"contratto di finanziamento fondiario con garanzia ipotecaria"*, avente per oggetto la somma di Lire 200.000.000, da rimborsare in 25 anni tramite il pagamento di n. 300 rate. Si trattava, in particolare, di un rapporto di mutuo indicizzato al Franco Svizzero, con applicazione delle seguenti previsioni:

ind la base del dettato contrattuale (art. 3) alle prime due rate mensili è stato applicato il tasso del 5% nominale annuo. Successivamente, come previsto dal succitato articolo, la quota interessi viene indicizzata, di trimestre in trimestre, mediante l'applicazione di un tasso di interesse nominale annuo determinato nella misura di 1,75% punti in più della media aritmetica dei dati giornalieri del tasso LIBOR – Franco Svizzero 6 mesi lettera, relativi al secondo e terzo mese precedente la data di revisione.

Pre ne previsto al comma 5 del succitato articolo 3, che si riporta di seguito integralmente, ad *"ogni trimestre, in concomitanza con la revisione del tasso d'interesse, l'importo delle rate verrà determinato applicando il tasso di interesse, come calcolato al precedente punto 3, al debito residuo del piano di ammortamento rettificato dal rapporto tra il tasso di cambio Euro/Franco Svizzero convenzionale di cui al precedente punto 1 ed il tasso di cambio determinato in base alla media aritmetica dei tassi di cambio Euro/Franco Svizzero rilevati nel trimestre precedente di un mese la data di revisione"*.

- il meccanismo di indicizzazione – relativo sia alla misura del tasso di interesse che all'ammontare del debito in linea capitale residuo – determina un andamento *"non sempre lineare"* del capitale, introducendo così un elemento di aleatorietà nel regolamento negoziale a carico di entrambe le parti. Un simile meccanismo – fonte, nel corso del tempo, di effetti a volte favorevoli, altre sfavorevoli per le parti mutuatrici – da ultimo ha determinato un incremento del debito residuo della ricorrente, in ragione delle decisioni di politica monetaria della Banca Nazionale Svizzera, causa di un apprezzamento della valuta elvetica rispetto all'Euro;
- a mente delle previsioni negoziali, inoltre, non sussiste alcun obbligo di comunicazione, da parte dell'intermediario, dell'andamento dei tassi, posto che per la determinazione degli stessi il testo contrattuale (art. 3, comma 7°) rimanda ai valori pubblicati su *"il Sole 24 ore o, in mancanza, su altra qualificata fonte di equipollente ufficialità"*;
- in relazione alla doglianza circa l'addebito un importo di circa Euro 2.000,00 a titolo di non meglio precisate *"spese accessorie"*, i documenti di sintesi, regolarmente inviati alle parti mutuatrici, indicano specificamente le voci di costo applicate al rapporto;

- con riferimento, infine alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, il regolamento contrattuale prevede (ex art. 3, comma 8°) quanto segue:

prevede che la parte mutuataria ha la facoltà di ottenere in qualunque momento la conversione del finanziamento in uno riferito alla Lira italiana (ovvero all'euro), con metodo di ammortamento tradizionale. *"Tale facoltà potrà essere esercitata previa richiesta fatta pervenire alla banca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e la conversione avrà effetto per il residuo capitale in essere dopo il pagamento di due rate maturate successivamente alla data di ricezione della raccomandata e per il periodo residuo di ammortamento del mutuo"*

Al di fuori di tale previsione, non sussiste alcun diritto dei mutuatari di ottenere un mutamento delle condizioni negoziali, posto che *"la possibilità di rivedere [le stesse] rientra nella più ampia autonomia delle parti, le quali possono ridefinire i propri interessi in una fase successiva alla genesi del contratto, ma ogni modifica delle condizioni del contratto di finanziamento non può prescindere dal consenso di entrambe le parti"*.

DIRITTO

Innanzitutto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla eccezione di incompetenza temporale dell'ABF sollevata dall'intermediario. L'eccezione è parzialmente fondata.

La ricorrente ricollega parte delle richieste avanzate con il ricorso ad un difetto di informazione da parte dell'intermediario resistente in sede di negoziazione e di perfezionamento del contratto di mutuo, che non le avrebbe consentito di comprendere l'eccessiva onerosità delle condizioni contrattuali. Sotto questo profilo, la controversia insorta tra le parti si traduce in un errore di valutazione della ricorrente che non sarebbe stata adeguatamente informata delle caratteristiche del mutuo e del rischio dell'indicizzazione. Si tratta, all'evidenza, di un vizio genetico del consenso, che, come tale, rende inammissibile il ricorso, trattandosi di un contratto stipulato prima del 1° gennaio 2009.

Quanto alla domanda di rinegoziazione delle condizioni del finanziamento in essere, come giustamente eccepito dall'intermediario resistente, la modifica delle condizioni contrattuali non può essere imposta a nessuna delle parti, risultando possibile solo quando entrambe le parti sono concordi sulle variazioni da apportare; ciò ovviamente fatti salvi eventuali diritti alla rinegoziazione o alla variazione delle condizioni di mutuo riconosciuti contrattualmente al cliente, che non ricorrono nel caso in esame. Al riguardo, occorre peraltro rilevare che il contratto di mutuo di cui si controverte non contiene clausole attributive del diritto della mutuataria di ottenere variazioni delle pattuizioni, se non per le ipotesi convenzionalmente regolate in punto di estinzione anticipata del mutuo ovvero di conversione in Lire dello stesso: i meccanismi di indicizzazione per il calcolo del capitale residuo da versare o del saldo da convertire, pur effettivamente favorevoli all'intermediario in virtù dell'apprezzamento del Franco Svizzero sull'Euro, risultano correttamente indicati dall'intermediario alla ricorrente, la quale peraltro ha ritenuto non idonee alle sue esigenze le proposte di rinegoziazione (a tasso fisso e a tasso variabile) formulate dall'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte improcedibile e non lo accoglie per la parte residua.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8878 del 06 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA